BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.11.2026 15:26:17 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:21:09 UTC

SEGNALAZIONE
411/2026/I/EEL

SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MERITO ALL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DI ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.

Segnalazione al Parlamento e al Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481

3 novembre 2026

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell'esercizio della sua funzione consultiva e di segnalazione, *ex* articolo 2, comma 6, della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, intende portare all'attenzione del Parlamento e del Governo la grave e crescente situazione debitoria di Acciaierie d'Italia S.p.A., già Ilva S.p.A., ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 20 febbraio 2024. Ciò in ragione dei significativi e gravi impatti economici a carico della collettività, specie in un periodo come quello attuale caratterizzato da forti tensioni geopolitiche internazionali che si riflettono sui mercati energetici con conseguenti rilevanti aumenti della materia prima gas naturale e, quindi, sulle bollette di famiglie e imprese.

Elementi di contesto

Come noto, questa Autorità ha introdotto e disciplinato il servizio di *default* trasporto, con natura temporanea ed emergenziale, al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento e della sicurezza sulla rete di trasporto del gas naturale, nel caso in cui un punto di riconsegna si trovi, temporaneamente o per cause straordinarie, a prelevare gas dalla rete senza avere un contratto di fornitura attivo con un venditore, a causa del mancato conferimento della relativa capacità o della intervenuta risoluzione del contratto di trasporto. Di tale servizio hanno fruito, dapprima Ilva, ma poi anche Acciaierie d'Italia.

In questo contesto, in particolare a seguito della comunicazione del 6 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la deliberazione 393/2023/R/gas, l'Autorità ha disposto che il servizio di *default* trasporto nei confronti di Acciaierie d'Italia fosse erogato fino al 30 settembre 2023 (in deroga al termine di sessanta giorni stabilito dalla deliberazione 249/2012/R/gas), purché fossero «*puntualmente rispettati dalla medesima società i pagamenti delle fatture per il servizio usufruito*» nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto. Tale proroga tecnica del servizio di *default* era esclusivamente finalizzata a garantire la continuità delle attività di produzione di Acciaierie d'Italia fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto sul libero mercato prima dell'avvio del nuovo anno termico.

Vale rammentare come l'Autorità, abbia tempestivamente approvato disposizioni di carattere generale, funzionali a favorire la sottoscrizione di contratti di fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e serviti nell'ambito del servizio di *default* nell'anno termico 2023-2024 (deliberazione 444/2023/R/gas). Tuttavia, nonostante tali nuove previsioni, Acciaierie d'Italia non ha concluso alcun contratto di fornitura di gas naturale nel libero mercato.

Pertanto, scaduta la citata proroga del servizio di *default* trasporto, il 19 ottobre 2023 l'impresa maggiore di trasporto ha comunicato formalmente ad Acciaierie d'Italia la chiusura dei punti di consegna del gas naturale per il successivo 8 novembre.

Acciaierie d'Italia ha, quindi, presentato ricorso nei confronti dei citati provvedimenti dell'Autorità, 393/2023/R/gas e 444/2023/R/gas, e avverso la comunicazione dell'impresa maggiore di trasporto del 19 ottobre 2023; il giudizio di primo grado si è concluso con il riconoscimento della legittimità degli atti impugnati e con la conferma dell'illegittimità della permanenza di Acciaierie d'Italia nel servizio di *default* alla scadenza dei termini previsti appunto dalla stessa deliberazione 393/2023/R/gas, con la precisazione che «*lo status giuridico dell'Ilva e delle società collegate e successivamente costituite si muove all'interno di un quadro speciale, di natura derogatoria, che non fa dello stabilimento siderurgico Ilva spa un nuovo tipo di attività che opera in deroga all'intero quadro normativo che disciplina la produzione di acciaio, ma si inserisce, con una disciplina speciale, e perciò di stretta interpretazione, nel quadro delle limiti normativi nazionali e comunitari che disciplinano tale mercato*» (sentenza TAR Lombardia, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 3104).

Nelle more del giudizio di appello avverso la predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto, in via cautelare, l'istanza di Acciaierie d'Italia di sospensione della chiusura dei punti di consegna del gas prevista per il 6 novembre 2025, principalmente in ragione del grave e irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato dalla conseguente cessazione dell'attività, con ciò determinando il permanere di tale società nel servizio di *default* fino alla decisione del merito della controversia.

Va infine rammentato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la recente sentenza del 24 settembre 2026, in C-503/25 e C-504/25, sembra avere avallato l'interpretazione (seguita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA) secondo cui Acciaierie d'Italia, in quanto impresa in amministrazione straordinaria, non potrebbe accedere alle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, giova ribadire che il servizio di *default* non è un servizio di vendita del gas naturale e non svolge la funzione di assistenza per chi risulta privo di un contratto di fornitura, né tantomeno ha lo scopo di assicurare la continuità operativa di un'impresa in crisi.

Come in precedenza accennato, infatti, tale servizio è stato istituito con l'esclusiva finalità di soddisfare le esigenze di sicurezza del sistema nazionale e a tale scopo è stato definito

un apposito meccanismo di perequazione a garanzia della neutralità dell'impresa maggiore di trasporto, affinché il responsabile del bilanciamento non tragga né profitto né perdite economiche dallo svolgimento delle attività di bilanciamento.

Per tale ragione, il meccanismo richiede che il rischio di morosità dei clienti finali di tale servizio pubblico – avente, come sopra ricordato, natura provvisoria ed emergenziale – sia interamente socializzato e posto, dunque, a carico della collettività.

Proprio per questo motivo, all'Autorità preme segnalare l'attuale esposizione maturata dal sistema nei confronti di Acciaierie d'Italia, quantificata in circa 1,1 miliardi di euro per crediti scaduti e non pagati al 30 settembre 2026, e rimarcare come il predetto credito non corrisposto, nelle more dell'esito del giudizio pendente dinanzi il Consiglio di Stato, in assenza della sottoscrizione di un contratto di fornitura nel libero mercato, continui inevitabilmente ad aumentare, con conseguente aggravamento degli effetti negativi sul sistema e, quindi, sulle famiglie e sulle imprese. Si segnala che un importo di poco inferiore a 600 milioni di euro è già stato reintegrato all'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del meccanismo di perequazione coperto dalla componente UG3 presente nella bolletta del gas naturale (la reintegrazione avviene in due fasi – a giugno e a dicembre – in relazione alle fatture scadute da almeno 12 mesi).

Inoltre, dalla sopra menzionata sentenza del 24 settembre 2026 della Corte di Giustizia dell'Unione europea potrebbero derivare ulteriori obblighi di restituzione al sistema inerenti alle agevolazioni nel frattempo ottenute.

Si rimette quanto sopra all'attenzione del Parlamento e del Governo per gli eventuali opportuni interventi che si riterrà utile adottare, avendo questa Autorità già esperito ogni azione di propria competenza.